



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

**DELIBERAZIONE N° 87 DEL 05/04/2023**

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

**Oggetto: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023**

L'anno duemilaventitre, il giorno cinque del mese di Aprile alle ore 13:00, nella sala Giunta del Comune di Cerreto Guidi, la Giunta Comunale si è riunita.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	<b>ROSSETTI SIMONA</b>	<b>Sindaco</b>	P	
2	<b>FERI PAOLO</b>	<b>Vice Sindaco</b>	P	
3	<b>CASTAGNOLI MARIA ANGELA</b>	<b>Assessore</b>		A
4	<b>TANGANELLI ALESSIO</b>	<b>Assessore</b>	P	
5	<b>COSTAGLI MORENO</b>	<b>Assessore</b>		A

3	2
---	---

Presiede la Dott.ssa Simona Rossetti, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario, Dott.ssa Roberta Gigoni.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare:

- l'art. 151, comma 1, ai sensi del quale: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;
- l'art. 174, comma 1, ai sensi del quale: *“Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità”*;

RICORDATO che l'art. 170 del D. Lgs. 267/2000 prevede che: *“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015”*;

VISTO l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione, salvo proroga stabilita con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ai sensi del quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 27 della Legge n. 448 del 28.12.2001 e, precisamente, il comma 8, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23.12.2000, n. 388, che così recita: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota della addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, recante istituzioni di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati, successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. del 267/2000 e successive modifiche e integrazioni che al comma 2, lettera f, stabilisce che è di competenza del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, della disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina le competenze residuali dell'organo esecutivo;

VISTO l'art. 14 del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 25, comma 5, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, il quale prevedeva l'istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Tares, disponendo la contestuale soppressione, a partire dalla medesima data, di *“tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione del bilancio degli enti comunali di assistenza”*;

TENUTO CONTO, pertanto, che al 31.12.2012 cessava l'applicazione della Tariffa Igiene Ambientale, sostituita dalla TARES;

CONSIDERATO che a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 14 del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stato abrogato dall'[art. 1, comma 704, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#);

EVIDENZIATO che la legge di stabilità dell'anno 2014, Legge n.147/2013, ha istituito e disciplinato la nuova Imposta Unica Comunale, oggetto di successive modifiche e integrazioni;

VISTO il disposto dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla Tari;

EVIDENZIATO, pertanto, che al 31.12.2013 cessava l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES e subentrava la TARI;

RICORDATO che con atto di Consiglio Comunale n. 25 del 10/04/2014, è stata deliberata l'istituzione della IUC nella sua componente – TARI, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 639, della L. n. 147/2013;

PRESO ATTO che la TARI è la tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICORDATO che la società Alia S.p.A. (ex Publiambiente, interamente partecipata da Publiservizi, di cui il Comune di Cerreto Guidi detiene il 3,544%) ha svolto il servizio di gestione TARES per l'anno d'imposta 2013 e TARI per gli anni d'imposta dal 2014 al 2022, sia per quanto riguarda l'accertamento che la riscossione;

VISTI i commi 654 e 654bis dell'articolo 1 della Legge n.147/2013;

EVIDENZIATO che:

- l'entrata TARI deve coprire necessariamente l'intero costo del servizio (100%) e, pertanto, l'entrata e la spesa sono state registrate per lo stesso importo nel bilancio e non vanno ad influire sugli equilibri dello stesso;
- il costo del servizio è individuato nel piano finanziario che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- l'entrata deve essere uguale al costo del servizio, comprensivo di tutte le variabili che per legge devono essere considerate nel costo e, quindi, coperte con la tassa;
- ferma la copertura del costo con la contribuzione, rimane unicamente possibile solo una variata distribuzione del peso fra domestico e non domestico, naturalmente nel rispetto della normativa di riferimento;



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

DATO ATTO che il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), eccetto le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, con i commi da 739 a 783, è stata ridisciplinata l'imposta municipale propria (IMU);

RICORDATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30/06/2021 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti- TARI;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine previsto dalle leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sulla base dei costi definiti dal piano finanziario;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RICHIAMATI l'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che ha innovato l'art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

DATO ATTO che:

- i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazioni delle tariffe), inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del decreto legge 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del decreto legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 28 ottobre;
- gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF ed in caso di mancata pubblicazione entro il termine previsto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato in G.U. n. 295 del 19.12.2022, con cui è stato stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023, e della successiva proroga al 30.04.2023 sancita dall'art. 1 comma 775 della legge 29 dicembre 2022 n. 197;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale, nei tempi previsti dalla legge, provvederà all'approvazione del PEF 2023 e delle tariffe;

DATO ATTO della necessità, per il Comune, di fissare con la presente deliberazione le scadenze per il versamento della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2023;

VISTA la deliberazione consiliare n. 33 del 30/05/2022 con la quale sono state approvate il numero delle rate e le scadenze della TARI per l'anno 2022;

CONSIDERATO, quindi, necessario definire il numero di rate e le scadenze della TARI per l'anno 2023 come sotto riportato:

## UTENZE DOMESTICHE



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

- prima rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2022, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **30 MAGGIO 2023**;
- seconda rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2022, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **30 LUGLIO 2023**;
- terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il **16 DICEMBRE 2023**, tenendo conto che:
  - le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente;
  - gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2023 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo;
  - tutte le rate dovranno essere riscosse con le modalità stabilite dalla legge istitutiva del tributo e sue successive modifiche e integrazioni, vigenti al momento della emissione delle rate;

## UTENZE NON DOMESTICHE

- prima rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2022, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **30 MAGGIO 2023**;
- seconda rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2022, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **30 LUGLIO 2023**;
- terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il **16 DICEMBRE 2023**;

Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2023 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo.

TENUTO PRESENTE che, ai sensi dell'art. 1, comma 666 della Legge n. 147 del 27/12/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito dalla Legge 19/12/2019 n. 157;

RITENUTO opportuno stabilire che il versamento della TARI per l'anno 2023, per le utenze domestiche e non domestiche, sia effettuato in tre rate come sopra indicato;

RITENUTO OPPORTUNO stabilire che le prime due rate in acconto siano calcolate sulla base delle tariffe adottate per l'anno 2022 ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/05/2022 e la terza rata a saldo con scadenza il 16/12/2023 sia calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, così come stabilito dall'art.13 del decreto legge 201/2011 comma 15-ter, introdotto dall'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

DATO ATTO che, ferme restando le attuali modalità di pagamento con modello F24, dal 2021 la Tari ed il Tefa possono essere pagati anche attraverso PagoPA, secondo le regole stabilite con Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2020;

RICORDATO che, con atto Consiglio Comunale n. 12 del 16/03/2023, è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025 e tutti i relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 20/03/2023, ad oggetto: "*Piano esecutivo 2023/2025: Approvazione*";

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267:



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

- a) Responsabile del servizio (Servizio 4 - Risorse e Tributi): favorevole per la regolarità tecnica;  
b) Responsabile di ragioneria: favorevole per la regolarità contabile;

CON voti unanimi favorevoli, palesemente resi;

## DELIBERA

1. di **PRENDERE ATTO** che, quanto premesso in narrativa, è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **STABILIRE** che il piano delle riscossioni TARI per l'anno 2023, da emettere a cura del gestore, avverrà in numero tre rate, con la seguente ripartizione:

### UTENZE DOMESTICHE

- prima rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2022, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **30 MAGGIO 2023**;
- seconda rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2022, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **30 LUGLIO 2023**;
- terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il **16 DICEMBRE 2023**, tenendo conto che:
  - le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente;
  - gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2023 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo;
  - tutte le rate dovranno essere riscosse con le modalità stabilite dalla legge istitutiva del tributo e sue successive modifiche e integrazioni, vigenti al momento della emissione delle rate;

### UTENZE NON DOMESTICHE

- prima rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2022, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **30 MAGGIO 2023**;
  - seconda rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2022, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **30 LUGLIO 2023**;
  - terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il **16 DICEMBRE 2023**;
- Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2023 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo.
3. di **STABILIRE** che le prime due rate in acconto siano calcolate sulla base delle tariffe adottate per l'anno 2022 ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/05/2022 e la terza rata a saldo con scadenza il 16/12/2023 sia calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, così come stabilito dall'art.13 del decreto legge 201/2011 comma 15-ter, introdotto dall'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
  4. di **DARE ATTO** che il Consiglio Comunale, nei tempi previsti dalla legge, provvederà all'approvazione del PEF 2023 e delle tariffe;
  5. di **ADOTTARE** per il pagamento della TARI la piattaforma PagoPA e RID oltre che al modello F24 già in uso, nonché le modalità stabilite dalla legge istitutiva del tributo, vigenti al momento della loro emissione;
  6. di **INVIARE** la presente deliberazione al gestore Alia SpA.;



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

7. di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Isa Luchi, Dirigente Area 1;
8. di DARE ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, sarà inclusa nell'elenco trasmesso ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
9. di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata, unanime e favorevole votazione palesemente espressa, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Simona Rossetti

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Roberta Gigoni

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.*